



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

"G"

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Giudice di Pace di Pisa nrg 903/13 – Conte Angela c/Comune di Pisa – Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1231/2013 in favore dell'avv. Davide Ghelardi. Importo euro **881,72=**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: avv. Davide Ghelardi  
Codice fiscale / GHL DVD 74H09 B950 Z – Partita IVA: 01575880503  
Residenza / Piazza Del Rosso n. 2 Città PISA

**Importo complessivo del debito: € 881,72=**

di cui: € 650,00= spese di giudizio  
€ 26,00= per CAP (4%)  
€ 148,72= per IVA (22%)  
€ 57,00= esborsi

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).



(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito\_**

- Ricorso nrg. 903/13 proposto dalla sig. Conte Angela c/Comune di Pisa per ottenere i risarcimenti dei danni cagionati alla pavimentazione del giardino della propria abitazione sita in Pisa – via Leonardo Da Vinci n. 14/b, causati dallo sviluppo delle radici di alcuni pini presenti nel limotrofo cortile della scuola elementare Fabio Filzi;
- con sentenza n. 1231/2013 il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 650= oltre IVA e CAP come per legge oltre euro 57,00 per spese borsuali.

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri;

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza n. 1231/13;
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del difensore

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 23/01/2014

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 1251/2013  
del 18.12.13  
R.G. n. 903/13  
Rep. n. //  
Cron. n. 6970/13  
Sentenza dep. 23.12.13

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 903/13 R.G. di questo Ufficio, avente ad oggetto risarcimento danni

**TRA**

**CONTE Angela**, elettivamente domiciliata in Pisa, P.zza Federico Del Rosso n.2, presso e nello studio dell'avv. Davide Ghelardi che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**, in persona del Dirigente del Direzione Avvocatura Avv. Susanna Caponi, rappresentato e difeso, in proprio e dall'Avv. Renata Ridondelli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Pisa, via degli Uffici n.1, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

**CONVENUTO**

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.13 sulle seguenti conclusioni delle parti:

per l'attrice: accertata la responsabilità del Comune di Pisa, ai sensi dell'art.2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art.2043 cc, per i danni cagionati alla pavimentazione del giardino di proprietà dell'esponente dalle piante poste nel cortile della Scuola Elementare Fabio Filzi, nonché la natura periodica e ripetitiva di tali eventi dannosi, in virtù della naturale crescita di dette piante, condannare la convenuta amministrazione al risarcimento del danno subito dall'attrice nella misura di € 660,00 oltre Iva, corrispondente ai costi resisi da ultimo necessari per la riparazione della pavimentazione: condannare altresì il Comune di Pisa ad effettuare gli interventi necessari ad evitare il rinnovarsi di tali eventi dannosi, per come verranno individuati in corso di causa anche mediante apposita Ctu per la quale sin d'ora si insta. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

per il Comune di Pisa: accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del Comune di Pisa nella produzione del danno lamentato, conseguente al sinistro e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'attrice citava in giudizio il Comune di Pisa per sentir accertata la responsabilità per danni cagionati alla pavimentazione del cortile di sua proprietà dall'espandersi delle radici di alberi di pino posti all'interno del cortile della scuola elementare confinante, nonché la natura periodica e ripetitiva di tali eventi dannosi dovuti alla naturale crescita di dette piante.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda sul presupposto dell'assenza di responsabilità per l'evento dannoso.

La causa veniva istruita con espletamento di prove testimoniali e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.13.

Ritiene il giudicante che la prospettazione del fatto storico allegato dall'attrice risulta sufficientemente provata.

Ed invero all'esito dell'espletata istruttoria è emerso che la causa dei danni consistenti nel parziale dissesto della pavimentazione in pietra del giardino di proprietà della Conte è da individuare e ricondurre all'espansione delle radici degli alberi di pino siti nel cortile della scuola comunale.

In questo senso assumono decisiva rilevanza probatoria le deposizioni dei testi Salvatori Luca, Fabbrini Emiliano indotti da parte attrice, e le dichiarazioni del geom. Mazzanti Luciano, all'epoca dei fatti funzionario del Comune di Pisa, incaricato della gestione tecnica della pratica, che univocamente riconducono all'espansione delle radici dei pini la causa delle sconnessioni alla pavimentazione del giardino. La presenza delle radici degli alberi poste al di sotto delle sconnessioni è stata constatata personalmente dai testi escussi, oltre che documentata dal corredo fotografico in atti, ragione per cui non si è reso necessario disporre alcun accertamento tecnico.

Di contro non sono emersi, nè tantomeno sono stati offerti, elementi che inducano a ritenere la causa del danno nella cattiva esecuzione della messa in opera della pavimentazione.

La proprietà comunale della scuola elementare e degli alberi insistenti nel suo cortile induce a ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo dell'art.2051 cc, in tema di responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia.

Ed invero la linea interpretativa evolutiva espressa negli ultimi anni dalla Suprema Corte ritiene applicabile la responsabilità del custode in tema di danni arrecati dal patrimonio arboreo sul quale la P.A. è oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e vigilanza, salvo che provi il caso fortuito.



Per caso fortuito è da intendersi una alterazione repentina e non specificamente prevedibile dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (vedi Cass.n.22385/12).

Nel caso di specie la richiesta di ripetuti interventi da parte della Conte diretti a sollecitare il Comune di Pisa ad eseguire quanto necessario ad evitare danni dalla propagazione delle radici degli alberi nel proprio fondo confinante, depone per la notorietà della situazione, e, quindi per l'assoluta insussistenza della scriminante della responsabilità.

Non è condivisibile la tesi del Comune convenuto secondo cui non sussiste responsabilità ex art.2051 cc. sul presupposto che le radici degli alberi sfuggono al potere di controllo del proprietario del suolo ove insistono gli alberi.

Vero che un intervento (una manutenzione) sulle radici nel fondo altrui non può essere effettuato, tuttavia le radici degli alberi ben possono essere recise in prossimità del muro di confine.

Questo sarebbe, a parere di chi giudica, l'intervento necessario ad evitare il rinnovarsi degli eventi dannosi, non potendosi disporre l'eliminazione degli alberi che sono posti a distanza legale dal confine.

La tutela risarcitoria invocata dall'attrice non può essere esclusa sul presupposto che la Conte non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.896 cc che consente alla parte di tagliare le radici che si espandono sul suo fondo.

Richiamando un precedente indirizzo espresso dal Tribunale di questo foro (sentenza n.339/13 prodotta in atti dall'attrice) *"l'obbligo risarcitorio non viene meno per il solo fatto che il vicino non si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art.896 cc di tagliare le radici che si inoltrano sul suo fondo"*.

Pertanto tale facoltà non sarebbe neppure concretamente esigibile, se non a costi esorbitanti, atteso per recidere le radici degli alberi sarebbe necessario rimuovere l'intera pavimentazione sita sul giardino della Conte.

Per quanto detto e argomentato, sussiste l'obbligo risarcitorio per i danni di cui è causa in capo al Comune di Pisa, quale ente proprietario della strada e del patrimonio arboreo.

I danni de quibus vanno quantificati, in base alla documentazione in atti (fattura n.1 del 13.02.12 fascicolo attrice), in € 660,00 iva compresa, importo, peraltro, non oggetto di contestazione, pari al costo dei lavori di riparazione.

Le spese processuali tutte seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della previsione di cui all'art.91 u.c. cpc.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così provvede:

-condanna il Comune di Pisa al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 660,00:

-condanna, altresì, il Comune di Pisa ad effettuare gli interventi necessari ad evitare il rinnovarsi degli eventi dannosi per cui è causa;

-condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese legali in favore dell'attrice liquidate in € 650,00 per compensi professionali e € 57,00 per spese borsuali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 18.12.13

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno

UFF. GIUDICE PACE DI PISA  
DEPOS. CANCELLERIA

23 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

x Come Rie

15/01/14





**COMUNE DI PISA**  
**Direzione Avvocatura Civica**

Tel: 050 9711276  
Fax: 050 3136004  
e-mail:  
avvocatura@comune.pisa.it

~  
Via della Scuola, 12  
56127 PISA

**Oggetto: Conte Angela-Giudice di Pace sentenza n. 1231/13**

\*\*\*

**RELAZIONE**

Con atto di citazione notificato data 31 gennaio 2013 la signora Conte Angela, proprietaria di un appartamento posto in Pisa, in via Leonardo da Vinci n. 14/b che confina con il cortile della scuola elementare Fabio Filzi, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pisa il Comune di Pisa per ivi sentire accertata la responsabilità per i danni cagionati alla pavimentazione del giardino danneggiata dallo sviluppo delle radici di alcuni pini presenti nel limitrofo cortile della scuola. Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio contestando quanto ex. adverso dedotto, chiedendo la reiezione della domanda di risarcimento.

Venivano al riguardo richiamate le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine nonché quelle dell'articolo 896 c.c. per il quale il vicino può direttamente tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo.

Con la sentenza n. 1231 del 23 dicembre 2013 il Giudice di Pace di Pisa, richiamando un precedente giudizio giurisprudenziale espresso proprio dal Tribunale di Pisa, riteneva sussistere l'obbligo risarcitorio per cui condannava il Comune di Pisa al pagamento dei danni, ad effettuare gli interventi necessari ad evitare il rinnovarsi degli eventi dannosi nonché alla refusione delle spese legali liquidate in € 650,00= per compensi professionali e € 57,00= per spese, oltre IVA e CAP.



Si chiede pertanto il riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese di giudizio.

Pisa, 17 gennaio 2014

  
la funzionaria  
avv. Renata Ridonelli

V°  
la dirigente  
avv. Susanna Caponi  






**PROGETTO DI NOTULA 23.01.2014**

Spett.le  
Comune di Pisa  
Via degli Uffizi, 1  
56125 PISA

**CONTE ANGELA / COMUNE DI PISA: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PISA N. 1231/2013**

A) PER COMPENSI :	€	650,00
B) PER CONTRIB. PREVID. (4%):	€	26,00
TOTALE IMPONIBILE I.V.A.:	€	676,00
C) I.V.A. (22%):	€	148,72
D) PER ESBORSI	€	57,00
TOTALE (salvo errori o omissioni):	€	881,72

Il presente progetto non costituisce fattura, che verrà emessa all'atto del pagamento (art.6 D.P.R. 26.12.1972 N.633).

Il pagamento a mezzo bonifico bancario potrà essere effettuato, sul c/c n. 10543379, intestato a Avv. Davide Ghelardi, presso Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, fil. Pisa, con codice IBAN IT 48W0856214001000010543379

